



Stranieri e provvedimenti privativi della libertà personale

Notifica automatica alle Autorità diplomatico - consolari

Come è noto l'autorità di polizia, o quella giudiziaria, devono informare la rappresentanza consolare dell'arresto dello straniero, a meno che non si tratti di stranieri che chiedono, o abbiano già ottenuto, la protezione internazionale, ovvero si dichiarino contrari alla comunicazione.

Tale obbligo è previsto dall'art. 36, comma 1, lett. b) della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1° dicembre 1964, il quale prevede che, nel caso di arresto di un cittadino straniero, l'autorità dello Stato dove è avvenuto l'arresto debba informare senza indugio l'autorità consolare dello Stato di cittadinanza della persona privata della libertà personale, qualora ne faccia richiesta.

Al fine di dare attuazione agli impegni internazionali assunti dall'Italia, gli articoli 2, comma 7, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 4 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, pongono a carico dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina, tutte le volte in cui un cittadino straniero sia stato privato della libertà personale, salvo che ricorrano ragioni umanitarie.

Successivamente la questione è stata trattata ed approfondita dalla circolare del Ministero della Giustizia datata 22 marzo 2010. La circolare rammenta, infatti, che gli articoli 2, comma 7, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 4 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 stabiliscono a carico dell'autorità giudiziaria e dell'autorità

di pubblica sicurezza l'obbligo di informare la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina tutte le volte in cui un cittadino straniero venga sottoposto ad un qualsiasi provvedimento in materia di libertà personale, salvi i casi di esigenze di tipo umanitario ivi previste ovvero di espressa dichiarazione contraria da parte dell'interessato.

La comunicazione non deve avere luogo nei casi di tratti di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari (art. 2, comma 7, cit.) ovvero che ricorra pericolo di persecuzione dell'interessato o di suoi familiari per motivi di razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale e condizioni personali o sociali (art. 4 cit.).

Un ulteriore importante passaggio si è avuto nel 2014 quando, attraverso il Decreto legislativo 1° luglio 2014, n. 101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del 17 luglio 2014, a decorrere dal 16 agosto 2014, si è data attuazione alla direttiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Oggetto della direttiva le norme relative al diritto all'informazione delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico, ma anche rispetto alle norme relative al diritto all'informazione e sui diritti delle persone soggette al mandato di arresto

europeo di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002.

Sembrava tutto chiaro fino alla recente circolare del Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento - n. 555-DOC/C/RI/PE/278/19 del 15 gennaio 2019 recante: *“Obbligo di notifica automatica alle Autorità diplomatico – consolari dei provvedimenti privativi della libertà personale dei cittadini delle rispettive Parti”*, con la quale si rende noto che nel recente sono state registrate problematiche nelle procedure di notifica

alle Autorità diplomatico – consolari dei provvedimenti privativi della libertà personale di cittadini delle rispettive Parti.

A tal proposito il dicastero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), ha trasmesso l'elenco degli accordi bilaterali attualmente in vigore, che prevedono l'obbligo di *“NOTIFICA AUTOMATICA”* dei provvedimenti in argomento alle competenti Autorità diplomatiche.

Si tratta di un elenco di 23 Stati allegato alla circolare di cui sopra e che di seguito si riporta.

N.	PAESE	CONVENZIONE CONSOLARE FIRMATA IL	ART.
1	 ALGERIA	10 giugno 1992	45
2	 ARGENTINA	9 dicembre 1987	14
3	 BULGARIA	21 febbraio 1968	34
4	 CIPRO	1° giugno 1954 (Convenzione Consolare Italo-Britannica)	19
5	 CINA	19 giugno 1986	12
6	 FEDERAZIONE RUSSA	15 gennaio 2001	41
7	 GEORGIA	17 luglio 2002	48
8	 GERMANIA	21 novembre 1957 (Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione)	4
9	 GRAN BRETAGNA	1° giugno 1954	19
10	 LIBIA	4 luglio 1998	13
11	 MALESIA	1° giugno 1954 (Convenzione Consolare Italo – Britannica)	19
12	 MAROCCO	18 febbraio 1994	3
13	 MAURITIUS	28 gennaio 1993	37
14	 MOLDOVA	23 febbraio 2000	49
15	 POLONIA	9 novembre 1973	38
16	 REPUBBLICA CECA	10 ottobre 1975	43
17	 REPUBBLICA SLOVACCA	10 ottobre 1975	43
18	 ROMANIA	8 agosto 1967	29

19		SINGAPORE	1° giugno 1954 (Convenzione Consolare Italo – Britannica)	19
20		SOMALIA	1° luglio 1960	19
21		TUNISIA	17 ottobre 1985	37
22		UCRAINA	23 dicembre 2003	49
23		UNGHERIA	6 ottobre 1969	27

Fonte: MAECI - Gabinetto Ministro – Ufficio 8: Affari internazionali Prot. uscita 2357 del 14 gennaio 2019

Il Ministero dell'interno con la circolare in riferimento ha inoltre reso noto che il testo degli accordi di cui all'elenco indicato in tabella, è reperibile sul sito **ATRIO**, acronimo di **Archivio dei Trattati Internazionali Online**, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Si evidenzia, continua il dicastero dell'interno, che quanto previsto negli accordi è in deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, ratificata dall'Italia con legge 9 agosto 1967, n. 804, (GU Serie Generale n.235 del 19 settembre 1967 - Suppl. Ordinario n. 2350).

Assenza di accordi bilaterali in materia

In assenza di accordi bilaterali in materia, l'autorità competente ha l'onere di notificare l'arresto del cittadino straniero alla competente sede diplomatico – consolare **solo su espressa richiesta dell'interessato** (cfr. ex art. 36, § 1, lett. a, della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963), ovvero nel caso in cui lo stesso acconsenta espressamente acquisendone per iscritto l'assenso ex artt. 2, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998 e 4 D.P.R. n. 394/1999.

*** Ispettore Superiore della Polizia di Stato
Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica**

**** Consulente ed esperto internazionale
Già Ispettore Superiore della Polizia di Stato**

<i>Principali riferimenti normativi</i>	<i>Bibliografia</i>
<p>Circolare MI n. 555-DOC/C/RI/PE/278/19 del 15.01.2019 Nota MAECI - Prot. uscita 2357 del 14.01.2019 D. Lgs. 23 giugno 2016, n. 129 D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101 Legge 6 agosto 2013, n. 96 Direttiva 2012/29/UE Direttiva 2012/13/UE Direttiva 2010/64/UE Legge 22 aprile 2005, n. 69 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Decisione quadro 2002/584/GAI Decisione quadro 2001/220/GAI D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 D. Lgs. 28 luglio 1989, n.271 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 Legge 9 agosto 1967, n. 804 Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963</p>	<p>R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei cittadini unionali e stranieri" Maggioli Modulgrafica R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei conducenti unionali e stranieri" Maggioli Modulgrafica R. Chianca - G. Fazzolari "Il controllo dei veicoli unionali e stranieri" Maggioli Modulgrafica R. Chianca - G. Fazzolari "Prontuario per il controllo di stranieri e comunitari" Maggioli editore G. Fazzolari – "Attuazione della direttiva 2012/29/UE Modifiche al c.p.p. in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato" il Centauro n. 193 G. Fazzolari – "Non punibilità per particolare tenuità del fatto Cosa cambierà per le attività della polizia giudiziaria?" il Centauro n. 184 R. Chianca – "Nuove regole per la difesa d'ufficio" il Centauro n. 183 R. Chianca - G. Fazzolari – "Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali L'adeguamento del diritto interno nei confronti delle persone indagate o imputate, alcune prime indicazioni" Portale ASAPS luglio 2014</p>

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, gli autori non rispondono dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione degli autori, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui uno di essi dipende